

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

00198 Roma.....
Piazza G. Verdi 6/a - Tel. 06 858211

Rif. DC9073/dsd

Dott. Achille Variati
Sindaco di Vicenza
Palazzo Trissino
Corso Palladio 98/A
36100 Vicenza
PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

TRASMISSIONE VIA PEC

Ad esito di una segnalazione della Ragioneria Generale dello Stato in merito al regime degli affidamenti del servizio di sosta tariffata all'interno del Comune di Vicenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha potuto visionare l'intero sistema di contrattualistica per la fornitura dei servizi di *cd global service* all'interno del Comune.

In particolare, si ritiene che, in occasione della prossima scadenza del contratto vigente, a novembre 2019, si debba procedere ad una riassegnazione dei servizi tramite gara.

Più in generale, la scelta fatta dal Comune di Vicenza nel 2009 di accorpate una serie di prestazioni eterogenee in un unico contratto di *global service* appare discutibile in una prospettiva concorrenziale. Sul punto, il Tar Lazio, sent. n. 1345 dell'11 gennaio 2017, con riferimento alla definizione dei lotti di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto di *global service*, ha osservato che la scelta di aggregare più servizi diversi in un'unica procedura di affidamento confligge con "*il funzionamento di un mercato in cui la facoltà di presentare offerte in forma singola sia concessa non solo ai player dello stesso, ma anche, per quanto possibile, alle imprese di medie e piccole dimensioni al fine di incentivare una concorrenza piena, con possibilità per ogni impresa di incrementare le proprie qualificazioni e la propria professionalità, e di trarre i potenziali benefici in termini di qualità di servizi resi e di prezzi corrisposti*".

Anche con riferimento alla durata del futuro affidamento si osserva che la durata decennale, prevista nel vecchio contratto, appare eccessiva. Al riguardo, si osserva che nella determinazione dell'arco temporale della concessione dovrebbero

essere puntualmente contemperate le esigenze economiche, il necessario ammortamento del capitale investito e gli interessi pubblici specifici relativi al singolo settore in esame¹, così come chiarito anche dall'art. 168 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), laddove precisa che la durata debba essere limitata e *“commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa”*. In particolare, *“per le concessioni ultra quinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. [...]”*.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chiappa



¹ Cfr. *ex multis* AS1314, *Comune di Casalpusterlengo (Lo)- affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica*, in Boll. n. 42/2016; i pareri motivati *ex art. 21-bis* della legge n. 287/90, AS1002, *Comune di Roccaraso (AQ) – Impianti sciistici di risalita*, in cui il principio è stato affermato in presenza di oneri di investimento ben più significativi, nonché AS958, *Provincia di Rieti - Concessione di esercizio dell'impianto seggiovia biposto monte Terminillo*, confermato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1171 del 9 marzo 2015.